

Legge regionale 22 dicembre 1971 , n. 57 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025

**Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.**

**Art. 6 bis**

*(Trattativa privata diretta con un unico contraente)(1)*

**1.** È ammessa la trattativa privata nei casi di cui all'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), in particolare nei casi di:

- a)** beni non suscettibili di utilizzazione autonoma;
- b)** fondi interclusi o con un unico confinante;
- c)** quando l'interesse all'acquisizione può essere manifestato soltanto da un unico soggetto.

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 187, comma 1, L. R. 3/2024